



Volantino

Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci

1 Osservazioni preliminari

Il presente volantino contiene le principali disposizioni doganali relative al trasporto commerciale di merci in Svizzera.

Per il trasporto di persone a fini commerciali vi sono regolamentazioni supplementari.

2 Basi legali

- Articolo 8 dell'allegato C alla convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (convenzione di Istanbul; RS 0.631.24)
- Articoli 9 e 58 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
- Articolo 34 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)

3 Definizioni

3.1 Territorio doganale svizzero

Comprende la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e l'enclave tedesca di Büsingen, senza le valli di Samnaun e Sempach.

3.2 Trasporto transfrontaliero

Trasporto di merci dall'estero fino al territorio svizzero e viceversa.

3.3 Trasporto interno

Trasporto di merci all'interno dello stesso Paese. È irrilevante che il trasporto avvenga in parte su territorio estero.

3.4 Merci

Dal punto di vista doganale, sia le cose trasportate sia il mezzo di trasporto sono considerati «merce».

3.5 Veicoli svizzeri

Sono considerati tali i veicoli:

- muniti di targhe di controllo svizzere o del Principato del Liechtenstein
Eccezione:
 - veicoli con targhe di controllo grigionesi della serie GR 90000
- muniti di targhe di controllo per l'immatricolazione provvisoria senza la lettera «Z»
- muniti di targhe di controllo «Büs-A» dell'enclave tedesca di Büsingen

3.6 Veicoli esteri

Sono considerati tali i veicoli:

- muniti di targhe di controllo estere
Eccezioni:
 - veicoli del Principato del Liechtenstein con targhe di controllo della serie normale
 - veicoli dell'enclave tedesca di Büsingen con targhe di controllo «Büs-A»
- muniti di targhe di controllo per l'immatricolazione provvisoria con la lettera «Z»
- muniti di targhe di controllo grigionesi della serie GR 90 000
- senza targhe di controllo, per i quali non può essere fornita la prova che provengono dalla libera pratica

4 Trasporti interni (cabotaggio)

4.1 Principio

In linea di massima, i trasporti all'interno del territorio doganale svizzero possono essere eseguiti solo con mezzi di trasporto imposti (dal punto di vista doganale e fiscale) e immatricolati in Svizzera.

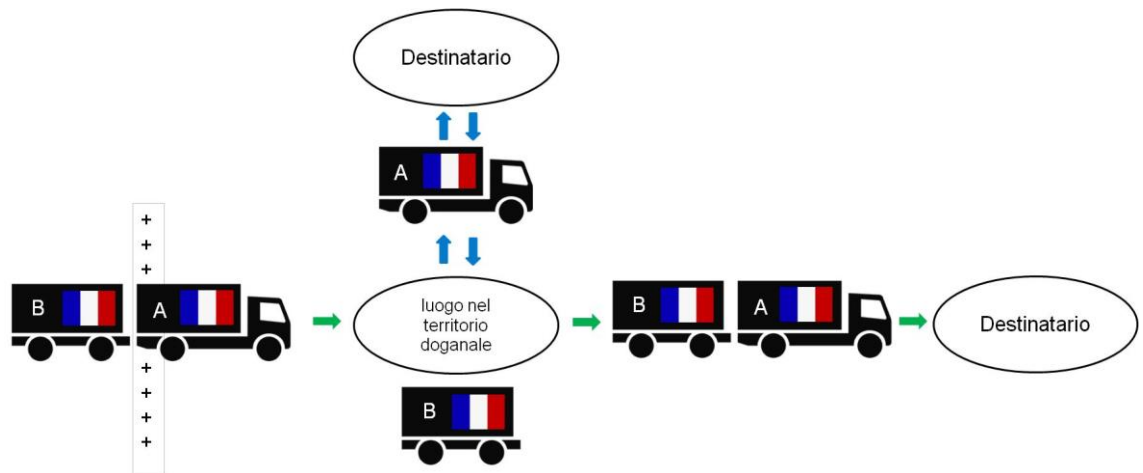
4.2 Tolleranze

4.2.1 Trasporto ulteriore di rimorchi

Il trasporto ulteriore di un rimorchio parcheggiato in Svizzera rappresenta un trasporto interno, dato che entrambi i veicoli (veicolo trattore e rimorchio) devono essere imposti (dal punto doganale e fiscale) e immatricolati in Svizzera. L'impiego di mezzi di trasporto esteri è autorizzato solo alle seguenti condizioni:

- Trasporto ulteriore di un rimorchio lasciato presso un **ufficio doganale** (sotto vigilanza doganale): il trasporto ulteriore del rimorchio deve avvenire con un veicolo trattore della stessa impresa (senza tener conto del Paese d'immatricolazione) che ha precedentemente trasportato il rimorchio verso l'ufficio doganale. Quest'ultimo stabilisce le condizioni alle quali è possibile parcheggiare il rimorchio.

- Trasporto ulteriore di un rimorchio precedentemente parcheggiato nel territorio doganale a causa della **fornitura di merci effettuata dal veicolo trattore** (solo autocarro): dopo aver scaricato la merce, l'autocarro torna al luogo di parcheggio del rimorchio dove, eventualmente, la merce può essere trasbordata, interamente o in parte, dal rimorchio al veicolo trattore (vedi esempio seguente).



L'impiego di mezzi di trasporto esteri è autorizzato solo se il trasporto ulteriore avviene con lo stesso veicolo trattore che ha portato il rimorchio oltre il confine. Nel frattempo il veicolo trattore non può essere utilizzato per trasporti transfrontalieri. Questa procedura è applicabile, per analogia, anche all'esportazione.

- Il trasporto di un rimorchio estero nel **traffico combinato non accompagnato** (sul percorso iniziale o finale) da o verso un terminal di trasbordo in Svizzera è autorizzato solo con un veicolo trattore svizzero. In caso di trasporto di contenitori (container) o cassoni intercambiabili (carrozzeria amovibile), sia il veicolo trattore sia il rimorchio devono essere immatricolati in Svizzera.
- **Altri trasporti ulteriori** di rimorchi parcheggiati nel territorio doganale: un veicolo trattore con rimorchio viaggia dall'estero verso un luogo nel territorio doganale (p. es. destinatario autorizzato, area di una ditta, parcheggio), dove il rimorchio viene parcheggiato. Il veicolo trattore torna all'estero o va verso un altro luogo in Svizzera. In seguito il rimorchio viene nuovamente agganciato e trasportato verso il luogo di scarico (trasporto ulteriore effettivo).

L'impiego di un mezzo di trasporto estero è disciplinato come segue:

Trasporto ulteriore di un rimorchio svizzero con lo <u>stesso</u> veicolo trattore <u>estero</u>	→ Autorizzato solo se il trasporto ulteriore: – viene eseguito al più tardi il giorno lavorativo successivo. Nel frattempo il veicolo trattore non può essere impiegato in territorio svizzero a fini commerciali e prima del trasporto ulteriore non è possibile né scaricare né caricare merci.
--	--

Trasporto ulteriore di un rimorchio svizzero con un <u>altro</u> veicolo trattore estero 	→ Vietato.
Trasporto ulteriore di un rimorchio estero con lo <u>stesso</u> veicolo trattore svizzero 	→ Autorizzato solo se il trasporto ulteriore: – viene eseguito al più tardi il giorno lavorativo successivo. Nel frattempo il veicolo trattore non può essere impiegato in territorio svizzero a fini commerciali e prima del trasporto ulteriore non è possibile né scaricare né caricare merci. – viene eseguito al più tardi dopo 5 giorni lavorativi e per i seguenti motivi: rifiuto del destinatario di accettare la merce oppure guasto o incidente del veicolo trattore originario svizzero. Prima del trasporto ulteriore non è possibile né scaricare né caricare merci. <i>In caso di termini più lunghi o altri motivi legati al trasporto, contattare l'UDSC per valutazione e autorizzazione.</i>
Trasporto ulteriore di un rimorchio estero con lo <u>stesso</u> veicolo trattore estero 	→ Autorizzato solo se il trasporto ulteriore: – viene eseguito al più tardi il giorno lavorativo successivo. Nel frattempo il veicolo trattore non può essere impiegato in territorio svizzero a fini commerciali e prima del trasporto ulteriore non è possibile né scaricare né caricare merci.
Trasporto ulteriore di un rimorchio estero con un <u>altro</u> veicolo trattore svizzero 	→ Autorizzato solo se il trasporto ulteriore: – viene eseguito al più tardi dopo 5 giorni lavorativi e per i seguenti motivi: rifiuto del destinatario di accettare la merce oppure guasto o incidente del veicolo trattore originario svizzero o estero. Prima del trasporto ulteriore non è possibile né scaricare né caricare merci. <i>In caso di termini più lunghi o altri motivi legati al trasporto, contattare l'UDSC per valutazione e autorizzazione.</i>
Trasporto ulteriore di un rimorchio estero con un <u>altro</u> veicolo trattore estero 	→ Autorizzato solo se il trasporto ulteriore: – viene eseguito al più tardi dopo 5 giorni lavorativi con un veicolo trattore della stessa impresa e per il seguente motivo: guasto o incidente del veicolo trattore originario <u>estero</u>. Prima del trasporto ulteriore non è possibile né scaricare né caricare merci. <i>In caso di termini più lunghi o altri motivi legati al trasporto, contattare l'UDSC per valutazione e autorizzazione.</i>

In linea di massima, tutti i summenzionati casi sono applicabili per analogia anche all'esportazione. Anziché il trasporto ulteriore, occorre valutare il trasporto tra il mittente e il luogo nel territorio doganale (percorso iniziale prima del passaggio del confine). All'esportazione il motivo «rifiuto del destinatario di accettare la merce» non è applicabile.

4.2.2 Trasporto di materiale da imprenditore o equipaggiamento professionale all'interno di un cantiere o tra cantieri

I trasporti interni all'interno di un cantiere o tra cantieri eseguiti con mezzi di trasporto esteri sono autorizzati solo se:

- si tratta di un trasporto di materiale da imprenditore o equipaggiamento professionale **e**
- il mezzo di trasporto è impiegato dall'impresa che ha portato il veicolo e il materiale da imprenditore (o l'equipaggiamento professionale) oltre il confine e li ha utilizzati nel territorio doganale.

Esempi di materiale da imprenditore o equipaggiamento professionale: utensili, macchine e attrezzi di cantiere e via di seguito.

Il mezzo di trasporto deve essere dichiarato spontaneamente al passaggio del confine mediante una **dichiarazione doganale d'ammissione temporanea** (DAT). I tributi all'importazione sono garantiti mediante fideiussione o deposito.

I trasporti interni di materiale da costruzione (ghiaia, sabbia, mattoni, legno ecc.), materiale di scavo, terra e via di seguito deve imperativamente essere eseguito con mezzi di trasporto svizzeri.

4.3 Autorizzazioni eccezionali

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri nel territorio doganale per trasporti interni a fini commerciali se il richiedente prova che:

- non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto svizzeri e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati solo per una breve durata, o
- i mezzi di trasporto esteri sono importati per scopi sperimentali.

Le relative domande scritte devono essere inviate per tempo alla direzione di circondario.